



# La proposta di direttiva sulla *Common consolidated corporate tax base (Ccctb)* Il consolidamento della base imponibile

di Piergiorgio Valente

In data 16 marzo 2011, la Commissione europea ha presentato al Consiglio dell'Ue la proposta di direttiva COM(2011)121 sulla *Common consolidated corporate tax base (Ccctb)*.

La proposta segna la conclusione di un iter di studio e lavoro, il quale ha avuto inizio ufficialmente nel 2001, con la presentazione, sempre da parte della Commissione europea, della comunicazione n. 582 e dello studio n. 1681, dove è stata esposta la nuova strategia di eliminazione degli ostacoli fiscali esistenti nel mercato interno. L'adozione, a livello comunitario e su base opzionale, di norme comuni per la determinazione della base imponibile consolidata, ne rappresenta l'attuazione.

## 1. Premessa

Il metodo Ccctb prevede l'introduzione di una normativa fiscale europea unica su base opzionale, diretta a sostituire i ventisette regimi fiscali nazionali vigenti nella definizione della **base imponibile delle società con attività transnazionale**. Sul piano operativo, il metodo implica il **calcolo del reddito d'impresa su base consolidata**, in applicazione di **regole comuni** per tutti gli Stati membri. La base imponibile così calco-

lata è poi **ripartita** fra gli Stati interessati, i quali applicano l'aliquota propria<sup>1</sup>.

Il presente lavoro si ripropone di illustrare la proposta di direttiva sulla Ccctb del 16 marzo 2011<sup>2</sup>, con riguardo particolare al consolidamento della base imponibile.

<sup>1</sup> Il consolidato comunitario è stato illustrato, per la prima volta, nel 2001, quando, nella comunicazione n. 582 e nello studio n. 1681, la Commissione europea ha esposto la nuova strategia di eliminazione degli ostacoli fiscali esistenti nel mercato interno. Nel "Non-Paper" del 7 luglio 2004, predisposto in vista del Consiglio Ecofin del settembre 2004, la Commissione ha ribadito le linee di azione già esposte e i vantaggi che, dall'introduzione della Ccctb, potrebbero derivare alle imprese comunitarie che svolgono attività transfrontaliera.

Nel comunicato stampa che ha accompagnato la presentazione della proposta di direttiva, Algirdas Šemeta - Commissario per la Fiscalità e l'unione doganale, l'*audit* interno e la lotta antifrode - ha dichiarato che la "CCCTB renderà lo svolgimento di attività commerciali all'interno dell'UE più facile, meno costoso e più comodo. La CCCTB aprirà nuove porte alle PMI che desiderano svilupparsi oltre il proprio mercato domestico (...)" (cfr. <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/319&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>).

<sup>2</sup> Vanno tenuti in considerazione i lavori preparatori di cui al *Working Paper* del 26 luglio 2007, "CCCTB: possible elements of a technical outline" (Ccctb/WP/057). In tale *paper*, il *Ccctb Working Group* ha elaborato una serie di principi diretti a guidare il legislatore comunitario nella predisposizione del testo della proposta di direttiva. Il *Ccctb Working Group* è il Gruppo di lavoro costituito dal-

## 2. Ambito soggettivo di applicazione della proposta di direttiva sulla Ccctb

La disciplina della Ccctb si applica alle **società di Stati membri elencate, in forma tassativa**, dal legislatore comunitario in un allegato alla direttiva, allorché siano assoggettate alle imposte sul reddito societario individuate dal legislatore, sempre in forma tassativa, in un altro allegato (cfr. art. 2 della proposta di direttiva). Anche le **stabili organizzazioni** localizzate all'interno del territorio comunitario possono essere assoggettate alla disciplina della Ccctb<sup>3</sup>. La disciplina in parola si applica, secondo l'art. 3 della proposta di direttiva, anche alle **società con sede in Stati terzi**, le quali presentano la medesima forma prevista per le società comunitarie e sempre che siano assoggettate alle suindicate imposte sul reddito delle società<sup>4</sup>.

la Commissione europea nel 2004 con l'incarico di studiare gli aspetti tecnici della Ccctb. Dal 2004 al 2008, il *Ccctb Working Group* ha tenuto ben 13 *meetings* e ha prodotto e discusso oltre 70 documenti. Per approfondimenti sui lavori del *Ccctb Working Group*, cfr. P. Valente, *Fiscalità sovranazionale*, Milano, 2008, pagg. 470 e seguenti; P. Valente, *Consolidamento della base imponibile europea (CCCTB) - Proposta della Commissione UE*, in "Il Sole-24 Ore" del 10 dicembre 2007; P. Valente-S. Mattia, *Imponibile consolidato: direttiva contro l'evasione*, in "Il Sole-24 Ore" del 9 giugno 2008; P. Valente, *Bruxelles punta sul consolidato comunitario come contrasto alle frodi nel mercato comune*, in Guida Normativa, in "Il Sole-24 Ore" del 7 novembre 2005; P. Valente, *UE, fiscalità diretta a un bivio*, in "Il Sole-24 Ore" del 25 luglio 2004.

<sup>3</sup> "Eligible companies resident in the EU may opt for the CCCTB. Eligible companies not resident in the EU may opt in respect of their EU PEs. Unless eligible companies are joining an existing consolidated group they may only opt with effect from the beginning of the tax year. The option would be valid for 5 years and be automatically renewed for successive periods of 3 years unless notice to the contrary was given by the company.

*Companies within a group where each company is linked by at least more than 50% common ownership must either all opt or all remain outside the common base, subject to the same validity periods. An opted group must also opt, for the remainder of the relevant period, in respect of new companies joining the group.*

*Where a CCCTB company or group is taken over by another group which has not opted for the CCCTB, the CCCTB company or group option would remain in operation until the end of the validity period, after which the new enlarged group must either all opt in or all opt out. The alternative of requiring the non-CCCTB company or group to opt immediately does not seem reasonable (although it could be permitted to do so)" (Ccctb/WP/057).*

<sup>4</sup> Esigenze di certezza giuridica hanno indotto il *Ccctb Working Group* a prevedere "a non-exhaustive list of third country forms (which) would be created and updated annually under the comitology procedure in the light of experience gained by tax authorities in applying the forego-

Nell'ambito di un gruppo multinazionale, ai fini della Ccctb, possono essere individuate due distinte tipologie di società (art. 54 della proposta di direttiva):

- società controllate, in via diretta o indiretta, in una percentuale superiore al 75%;
- società in cui la *parent company* esercita il diritto di voto nella misura superiore al 50%<sup>5</sup>.

La **base imponibile comune** si applica soltanto su **base opzionale**, essendo stata esclusa, da parte della Commissione europea, qualsiasi ipotesi di obbligatorietà. L'opzione può essere esercitata per un periodo iniziale di cinque anni, con effetto a far data dall'inizio dell'anno fiscale di riferimento, e può essere automaticamente rinnovata per successivi periodi di tre anni, salvo comunicazione di interruzione (cfr. art. 105 della proposta di direttiva). L'opzione di consolidamento ha efficacia soltanto a partire dal successivo periodo d'imposta.


Soltanto le società di cui la **capogruppo europea controlli**, anche indirettamente, più del **75% del capitale** o più del **50% dei diritti di voto** nell'assemblea ordinaria hanno la facoltà di optare per il consolidamento tra il proprio reddito ed il reddito della capogruppo e delle altre società consolidanti all'interno del gruppo. Il requisito del controllo qualificato deve perdurare per almeno 9 mesi consecutivi. In mancanza, precisa l'art. 58 della direttiva, il contribuente è considerato alla stregua di un soggetto che non è mai entrato a far parte del gruppo<sup>6</sup>.

*ing rule. Consideration will also have to be given to the situation of companies incorporated in third countries but tax resident in a Member State" (Ccctb/WP/057).*

<sup>5</sup> Il documento Ccctb/WP/057 identifica "*>20% owned companies as related companies; companies which are >50% but <75% owned as members of a group for the purposes of opting or not opting for the CCCTB but not for the purposes of consolidation, and companies >75% owned as members of a consolidated group"*.

<sup>6</sup> La percentuale di partecipazione si calcola tenendo conto della (eventuale) demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, ma le partecipazioni dirette, quando eguali o superiori al 75%, dovranno essere valutate come se fossero pari al 100% (art. 54, paragrafo 2, della proposta di direttiva). Con tale arrotondamento, infatti, si vuole evitare che la catena di controllo risulti facilmente interrotta dall'effetto della demoltiplicazione, causando una potenziale proliferazione dei gruppi consolidanti. Le partecipazioni dirette inferiori al 50% non rilevano. Ciò per evitare che, mediante il computo anche delle partecipazioni intermedie minoritarie – le quali non permettono di per sé l'esercizio di un potere nei confronti del soggetto partecipato – la società capogruppo finisca per risultare in possesso della quota di controllo indiretta richiesta per il consolidato, anche senza esercitare di fatto un'influenza dominante.

Tavola 1 – Ccctb - Gruppo Ccctb



### 3. Il consolidamento della base imponibile

I benefici più rilevanti connessi alla disciplina della Ccctb derivano dal consolidamento e riguardano, da un lato, la possibilità di **compensare profitti e perdite**, dall'altro, l'eliminazione dei costi di **compliance** alle normative in materia di **transfer pricing**<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Secondo l'art. 78 ("Associated enterprises") della proposta di direttiva:

"1. If a taxpayer participates directly or indirectly in the management, control or capital of a non-taxpayer, or a taxpayer which is not in the same group, the two enterprises shall be regarded as associated enterprises.

If the same persons participate, directly or indirectly, in the management, control or capital of a taxpayer and a non-taxpayer, or of taxpayers not in the same group, all the companies concerned shall be regarded as associated enterprises (...).

For the purposes of paragraph 1, the following rules shall apply:

(a) participation in control shall mean a holding exceeding 20% of the voting rights;

(b) participation in the capital shall mean a right of ownership exceeding 20% of the capital;

(c) participation in management shall mean being in a position to exercise a significant influence in the management of the associated enterprise;

(d) an individual, his spouse and his lineal ascendants or descendants shall be treated as a single person".

L'art. 78 della proposta di direttiva offre una definizione dettagliata di "associated enterprises", richiamando quella contenuta nell'art. 9 del Modello OCSE.

Peraltro, il medesimo art. 78 esplicita (superando, in tal modo, le omologhe disposizioni di cui all'art. 9 del Modello OCSE) le espressioni di:

- partecipazione nella gestione (*participation in management*) di una società;
- partecipazione nel capitale (*participation in the capital*) di una società;
- partecipazione nel controllo (*participation in control*) di una società.

Con riguardo particolare alla partecipazione nella gestione di una società, non vi è però, nel contesto dell'art. 78 in commento, una chiara delimitazione/definizione del concetto di "significant influence", quale criterio – appunto – che consente di individuare la sussistenza di una posizione di partecipazione nel *management*. Una possibile definizione di "significant influence" potrebbe fare riferimento ad una situazione in cui una società partecipa, rispetto a un'altra, "in the

In linea di principio, il consolidamento è obbligatorio per tutte le società le quali optano per la disciplina della Ccctb e che possiedono una società controllata o una stabile organizzazione in un altro Stato comunitario, le quali soddisfano i requisiti per essere ammessi al consolidato comunitario (principio c.d. “*all in, all out*”).

Il consolidamento interessa la **totalità della base imponibile** di ciascuna società ammessa al consolidato, a prescindere dalla quota di controllo detenuta dalla capogruppo<sup>8</sup>.

Ai fini della disciplina del consolidato comunitario, il gruppo comprende la casa-madre comunitaria, le sue società controllate e le stabili organizzazioni con sede sul territorio comunitario, a prescindere dal fatto che la casa-madre con sede nell’Ue sia a sua volta controllata da una società con sede in uno Stato terzo. Il gruppo, inoltre, può essere costituito da più società con sede nell’Ue, le quali si trovino sotto il controllo comune di una casa-madre residente in uno Stato terzo. La presenza di una società non comunitaria in posizione intermedia nell’ambito di un gruppo di società comunitarie non determina l’interruzione della catena partecipativa qualificante per l’applicazione del consolidato comunitario<sup>9</sup>.

Costituisce un gruppo anche il soggetto di imposta il quale possiede semplicemente una stabile

organizzazione sul territorio comunitario (cfr. artt. 54 e 55 della proposta di direttiva).

Una società può ritenersi in possesso dei requisiti per l’**ammissione al consolidato** in quanto sia controllata, direttamente o indirettamente, nella misura superiore al 75%. Ogni partecipazione diretta superiore al 75% è presa in considerazione come se fosse pari a 100%. L’obiettivo è di assicurare che tutte le società nelle quali la casa-madre controlla, indirettamente o direttamente, più del 75% del capitale siano incluse nel perimetro di consolidamento<sup>10</sup>. Laddove la percentuale di partecipazione diretta sia invece pari o inferiore al 50%, essa si considera equivalente a zero<sup>11</sup>. Il requisito partecipativo deve sussistere per tutto l’anno fiscale.

Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte anche dopo l’ammissione della società al consolidato, pena l’estromissione:

- la percentuale minima di partecipazione **superiore al 75%** detenuta dalla capogruppo deve essere rispettata sia all’inizio che alla fine dell’esercizio fiscale;
- nel corso dell’esercizio, la percentuale dei diritti di voto esercitabili non deve mai scendere sotto la **soglia del 50%**.

Il *Ccctb Working Group* ha precisato che variazioni di scarso rilievo nella percentuale di partecipazione non dovrebbero portare all’esclusione della società interessata. Ciò in considerazione dell’esigenza di assicurare la stabilità del gruppo ed evitare eventuali manipolazioni delle società consolidate<sup>12</sup>. Se, da un lato, non è necessario che la società abbandoni il gruppo nel momento in cui la partecipazione scende al di sotto del 75%, è tuttavia ragionevole che ciò avvenga quando la partecipazione scende al di sotto del 50%, dal momento che l’inclusione nel perimetro di consolidamento opera a prescindere da eventuali aggiustamenti dovuti per le partecipazioni minoritarie<sup>13</sup>.

*financial and operating policies without necessarily having full control over them*. In generale, allorché una società acquisisce il “*20% or less of the outstanding common stock, the purchasing company’s influence over the acquired company is not significant*”. Al contrario, quando la percentuale di partecipazione acquisita è “*between 20% and 50% of the common stock outstanding, the purchasing company’s influence over the acquired company is often significant*”.

Si rileva infine che la suindicata definizione di “*associated enterprise*” risulta diversa da quella di “società consociata” di cui alla Direttiva n. 2003/49/CE, dove, all’art. 1, paragrafo 7, si precisa che una società A è considerata consociata di una società B a condizione che:

- A detenga una partecipazione diretta minima del 25% nel capitale di B; oppure
- B detenga una partecipazione diretta minima del 25% nel capitale di A; oppure
- C detenga una partecipazione diretta minima del 25% nel capitale sia di A sia di B.

<sup>8</sup> A titolo esemplificativo, in caso di detenzione di una partecipazione del 95%, ai fini del consolidamento si tiene comunque conto del 100% della base imponibile. I soci di minoranza non risultano svantaggiati da tale previsione, poiché ciascuna entità del gruppo ammessa al consolidato riceve lo stesso share di benefici e svantaggi.

<sup>9</sup> Come sottolineato dal *Ccctb Working Group*, tale previsione si giustifica in quanto “(...) otherwise taxpayers could split groups into multiple groups. This also applies to the 50% threshold for opting for the common base as otherwise a group could opt for part of the group and keep part of it out of the base” (Ccctb/WP/057).

<sup>10</sup> Il *Ccctb Working Group* aggiunge che “(...) without this a chain held at 75% through a number of tiers would fragment into a number of overlapping groups” (Ccctb/WP/057).

<sup>11</sup> La disposizione “ensures group control of any companies in the indirect 75% ownership chain”.

<sup>12</sup> Tali manipolazioni potrebbero essere effettuate “(...) by selling a very low percentage of shares”. Il *Ccctb Working Group* aggiunge che “a straightforward averaging method could be difficult to implement in practice, particularly if the 75% threshold is not satisfied at the beginning and at the end of the tax year” (Ccctb/WP/057).

<sup>13</sup> “The taxpayer would leave the group on the day when the ownership of voting rights:

Varie soluzioni sono state prospettate in merito al momento in cui le regole del consolidato comunitario possono ritenersi applicabili alle società che entrano nel, oppure lasciano il, gruppo. La soluzione suggerita dal *Ccctb Working Group* prevede:

- il consolidamento immediato delle società che entrano nel gruppo;
- il “deconsolidamento” immediato di quelle che lasciano il gruppo<sup>14</sup>.

Una criticità connessa all'applicazione di tale soluzione riguarda il meccanismo di **ripartizione della base imponibile consolidata**.

Il fatto che una società entri ovvero abbandoni il gruppo nel corso dell'anno fiscale potrebbe avere effetti sul calcolo dei fattori che costituiscono lo *sharing mechanism*. A tal proposito, l'art. 58, paragrafo 2, della proposta di direttiva prevede che un soggetto diviene membro del gruppo consolidato nel momento in cui viene raggiunto il requisito partecipativo. Tale requisito, inoltre, deve sussistere per almeno 9 mesi consecutivi, pena l'estromissione.

Le **perdite** registrate da una società anteriormente all'ingresso in un gruppo il quale applica la disciplina della *Ccctb* non sono riportabili a livello di gruppo. Esse tuttavia possono essere utilizzate dalla medesima società che le ha registrate, la quale può detrarre dalla quota di base imponibile ad essa allocata sulla base del meccanismo di ripartizione applicabile. Le perdite registrate a livello di gruppo possono essere riportate in avanti per

- falls below more than 50% at any moment, or
- falls below 75%,

provided that it remains below 75% until end of the tax year. The same would apply to a taxpayer's subsidiaries.

The above is suggested despite the fact that in principle the threshold test should be satisfied throughout the whole tax year. As has been suggested on several occasions it could be useful to ensure that an insignificant variation in a holding does not trigger the exclusion of a company. This would help to ensure the stability of the group and avoid potential manipulation of the companies consolidated (which could otherwise be achieved by selling a very low percentage of shares). However, a straight-forward averaging method could be difficult to implement in practice, particularly if the 75% threshold is not satisfied at the beginning and at the end of the tax year” (Ccctb/WP/057).

<sup>14</sup> Come sottolineato dal *Ccctb Working Group*, “this approach appears to be already applied by some Member States and seems to be preferred by business”. Un'altra possibile soluzione prevede che “joining and leaving entities are deemed to enter and to leave on the first day of the following tax year or on the first day of the current tax year” (Ccctb/WP/057).

essere compensate con eventuali profitti futuri (art. 64 della proposta di direttiva)<sup>15</sup>.

In caso di **operazione di riorganizzazione** per la quale uno o più gruppi, o due o più membri di un gruppo, diventano parte di un altro gruppo “any unrelieved losses of the previously existing group or groups shall be allocated to each of the members (...) on the basis of the factors applicable to the tax year in which the business reorganisation takes place, and shall be carried forward for future years” (art. 71 della proposta di direttiva).

L'ammissione al consolidato comporta il calcolo del reddito di una società non più su base singola, bensì implica l'individuazione di una base imponibile di gruppo. L'imposta viene prelevata dallo Stato membro – il quale applica la propria aliquota – sulla quota di base imponibile comune ad esso allocata.

### Transazioni infragruppo

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra le società consolidate sono neutrali sotto il profilo fiscale ed i relativi corrispettivi non rientrano nella base imponibile consolidata. Quale conseguenza si ha la **disapplicazione** delle discipline nazionali in materia di **transfer pricing**, che, nella generalità degli ordinamenti, fanno riferimento al principio del valore normale per i prezzi applicabili alle transazioni infragruppo<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> La previsione ha l'obiettivo di impedire che si registrino le c.d. “stranded losses”. A tal proposito, il *Ccctb Working Group* ha precisato che “if, when the group makes overall losses, these were immediately shared out then in following years when profits were shared out there could be some unrelieved losses in some companies, whereas in others there were taxable profits” (Ccctb/WP/057).

<sup>16</sup> Da ciò deriva un indubbio beneficio per i gruppi d'impresa, che potranno stabilire i prezzi di trasferimento senza il rischio di accertamento tributario, con conseguente risparmio in termini di adempimenti (ad esempio, la predisposizione e la conservazione, nell'ottica di un eventuale accertamento, di documentazione corroborante la scelta del prezzo di trasferimento) e potenziali spese di contenzioso.

La valutazione delle rimanenze può sollevare qualche criticità sotto il profilo della neutralità fiscale delle transazioni infragruppo. Quando le rimanenze di fine esercizio includono beni merce acquisiti da società consolidanti, nella valutazione delle stesse si tiene conto di un margine di profitto infragruppo, a meno che i beni siano sempre stati iscritti, in caso di cessione infragruppo, secondo il valore del costo sostenuto dal cedente. Sarà necessario effettuare una costante rettifica per eliminare tali distorsioni ed allineare il prezzo d'acquisto al prezzo di libera concorrenza; ciò implicherà l'applicazione, da parte del gruppo, di un sistema integrato di gestione del magazzino ovvero la mappatura dei beni mentre essi si “trasferiscono” all'interno del gruppo (Ccctb/WP/057).

### **Il metodo di consolidamento**

Le società appartenenti a un gruppo al quale si applica la disciplina della Ccctb sono ammesse al consolidato comunitario se soddisfano il requisito della percentuale di partecipazione di cui all'art. 54 della proposta di direttiva. L'applicazione delle regole del consolidato comunitario implica la neutralità fiscale delle transazioni infragruppo<sup>17</sup>.

A tal proposito, il *Ccctb Working Group* ha progettato due diversi approcci:

1. secondo un primo approccio, si può evitare di computare i ricavi e i costi relativi a operazioni infragruppo, esclusi quelli che interessano beni strumentali ammortizzabili<sup>18</sup>;

<sup>17</sup> "Group companies that belong to a CCCTB group have to consolidate their tax bases where they meet the 75% ownership. As stated above this implies neutralising intragroup transactions so that only transactions between the group and third parties and other non-consolidated group companies have any tax effect.

*There are two basic approaches. Intra-group income and expenditure other than that related to depreciable assets can either be (i) ignored completely or can be (ii) included by each group company and netted off when the consolidation is carried out. Intra-group transactions concerning depreciable assets cannot be ignored completely as they need to be recorded at tax written down value" (Ccctb/WP/057).*

<sup>18</sup> I beni strumentali ammortizzabili non possono essere del tutto ignorati in quanto sono iscritti in bilancio secondo il loro valore fiscalmente riconosciuto.

2. per il secondo approccio, ciascuna società può computare i ricavi ed i costi relativi ad operazioni infragruppo, i quali vengono "stornati" nel momento in cui sia attuato il consolidamento<sup>19</sup>.

L'art. 59 della proposta di direttiva accoglie il principio secondo cui profitti e perdite derivanti da transazioni tra membri del gruppo non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo della base imponibile consolidata. Inoltre, nessuna ritenuta alla fonte può essere applicata con riguardo alle medesime transazioni (art. 60 della proposta di direttiva).


<sup>19</sup> Presenta alcune criticità la valutazione dello *stock*: "where closing stock includes goods purchased intra-group there would be an element of intra-group profit in the valuation unless all intra-group sales and purchases have been recorded at cost to seller. Theoretically this should be eliminated. However, to calculate this adjustment accurately it would be necessary to maintain records which allow the company holding the stocks to value them at third party cost to the group. This would involve either an integrated stock system for the group or tracking the third party costs of goods as they move through the group. It is possible that some companies already have this information available and would be in a position to make a stock adjustment easily. There seems, however, no compelling need to require companies to do so providing that they use the same method consistently" (Ccctb/WP/057). Per approfondimenti, cfr. P. Valente, *Fiscalità sovranazionale*, op. cit., pagg. 483 e seguenti.

**Tavola 2 – Ipotesi di perimetro di consolidamento della Ccctb: società Ccctb e branch “sorelle”**

Due società Ccctb non collegate tra loro possono rientrare nello stesso perimetro di consolidamento quando sono controllate per più del 75% dalla stessa società, anche se non Ccctb (Esempio 1).

È possibile, inoltre, il consolidamento tra una società Ccctb controllata nella misura superiore al 75% da una società non Ccctb ed una *branch* di questa localizzata nell’Ue (Esempio 2).

Allo stesso modo, possono consolidare i propri redditi due *branch* della medesima società non Ccctb (Esempio 3) quando siano localizzate nell’Ue. Gli utili generati dalle società Ccctb e dalla *branch* sono attratti nel perimetro di consolidamento, mentre le successive distribuzioni di dividendi sono irrilevanti fiscalmente.


**LEGENDA**

Ccctb:	Società residente in una giurisdizione Ccctb.
Non Ccctb:	Società residente in una giurisdizione non Ccctb.
<i>Branch</i> :	Stabile organizzazione residente in una giurisdizione Ccctb.
_____	Perimetro di consolidamento

**Tavola 3 – Ipotesi di perimetro di consolidamento della Ccctb: parent company europea controllata da società non Ccctb**

La presenza di una società non residente al vertice del gruppo non pregiudica il consolidamento delle società residenti sottostanti, così come delle *branch* da esse dipendenti se localizzate in uno Stato membro.

Gli utili generati dalle società residenti in una giurisdizione Ccctb e dalla *branch* sono attratti nel perimetro di consolidamento, mentre le successive distribuzioni di dividendi sono irrilevanti fiscalmente. Il trattamento fiscale dei dividendi distribuiti da una società residente in una giurisdizione Ccctb ad una società non Ccctb è disciplinato dalla convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni in vigore tra i due Stati interessati (se esistente), oppure dalle normative interne ai due Stati, con riferimento al momento della distribuzione (ritenuta alla fonte o meno) e della percezione (imponibilità con credito d'imposta ovvero esenzione).




**LEGENDA**

Ccctb:	Società residente in una giurisdizione Ccctb.
Non Ccctb:	Società residente in una giurisdizione non Ccctb.
<i>Branch</i> :	Stabile organizzazione residente in una giurisdizione Ccctb.
—	Perimetro di consolidamento



**Tavola 4 – Ipotesi di perimetro di consolidamento della Ccctb: interposizione di società non Ccctb tra due società Ccctb**

L'interposizione di una società non Ccctb tra due società residenti in giurisdizioni Ccctb non pregiudica il consolidamento tra queste. Tale struttura potrebbe coinvolgere anche tre società residenti in giurisdizioni Ccctb: si pensi al caso in cui la società controllante ultima abbia conferito alla società esterna rispetto al perimetro di consolidamento, una partecipazione superiore al 75% nell'altra società consolidante, ottenendo in cambio una partecipazione dello stesso valore percentuale nella conferitaria.



**LEGENDA**

Ccctb: Società residente in una giurisdizione Ccctb.  
 Non Ccctb: Società residente in una giurisdizione non Ccctb.  
 ————— Perimetro di consolidamento

**I dividendi**

La disciplina della Ccctb influenza anche il trattamento fiscale della distribuzione dei redditi. I flussi economici e finanziari ai quali è applicabile la Ccctb sono stati, dal *Ccctb Working Group*, così classificati:

- distribuzione di *major income* tra soggetti consolidanti;
- distribuzione di *major income* tra soggetto consolidante e soggetto non consolidante (ovvero appartenente ad altro gruppo);
- pagamento e percezione di *passive income* tra soggetti residenti;
- pagamento e percezione di *passive income* tra soggetto residente e soggetto non residente;
- distribuzione di *portfolio income* tra soggetti residenti;
- distribuzione di *portfolio income* tra soggetto residente e soggetto non residente.

In linea generale, il *Ccctb Working Group* distingue tra **reddito proveniente da Stati terzi** e

reddito proveniente da uno **Stato comunitario**. Con riferimento al reddito proveniente da Stati terzi, i dividendi da *major shareholdings* e da stabili organizzazioni dovrebbero essere esenti<sup>20</sup>. *Portfolio dividends* e ogni altro *passive income* sarebbero assoggettati a tassazione con il riconoscimento di un credito di imposta per la ritenuta alla fonte pagata<sup>21</sup>. Nel caso di reddito proveniente da Stato comunitario, esso è **sempre attratto nel perimetro di consolidamento** del gruppo se derivante da sta-

<sup>20</sup> "(...) subject to a switch over to the credit method where the corporate tax rate in the source country was low" (Ccctb/WP/057).

<sup>21</sup> Il *Ccctb Working Group* aggiunge che "where income is taxed it would, if received by a member of a consolidated group, be shared among the Member State in accordance with the apportionment key and the cost of the credit for foreign tax would likewise be shared. A mechanism would be required for calculating the limit of the credit to be given by each Member State" (Ccctb/WP/057).

bile organizzazione. I dividendi da *major shareholdings* sono inclusi nella base imponibile consolidata se il requisito della partecipazione superiore al 75% risulta soddisfatto. *Portfolio dividends* e ogni altro *passive income* sono assoggettati alla medesima disciplina prevista per le omologhe categorie di reddito provenienti da Stati terzi.

La categoria del reddito di derivazione comunitaria include altresì il reddito domestico<sup>22</sup>.

#### **La distribuzione di major income tra soggetti consolidanti**

Gli utili generati da società e stabili organizzazioni rientranti nel perimetro di consolidamento confluiscono in via diretta nella base imponibile comune.

Per effetto del consolidamento, la successiva distribuzione di dividendi a favore della controllante diviene **irrilevante** ai fini impositivi, con esclusione di qualsiasi forma di tassazione nello Stato di percezione, così come dell'applicazione di una ritenuta alla fonte nello Stato di distribuzione.

#### **La distribuzione di major income tra soggetto consolidante e soggetto non consolidante (ovvero appartenente ad altro gruppo)**

Qualora un'entità consolidante percepisca dividendi da una partecipazione qualificata, ma **inferiore al 75%**, beneficia dell'**esenzione**, con potenziale applicazione del meccanismo del "switch over" qualora i dividendi provengano da uno Stato terzo a fiscalità ridotta.

I dividendi in uscita dal perimetro di consolidamento verso un soggetto residente nel medesimo Stato membro sono soggetti alla normativa interna dello stesso Stato. I dividendi in uscita dal perimetro di consolidamento verso un soggetto residente in un altro Stato membro non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte. Ai dividendi in uscita dal perimetro di consolidamento verso un soggetto residente in uno Stato terzo si applicano le

convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (ove esistenti), oppure, in subordine, la disciplina interna degli Stati membri di appartenenza delle società con riferimento, rispettivamente, alle diverse fasi della distribuzione e della percezione dei dividendi.

#### **La distribuzione di passive income tra soggetti residenti**

Allorquando un soggetto consolidante percepisca *passive income* da un soggetto residente, tale reddito è soggetto ad imposizione e gli Stati membri condividono il costo del **credito d'imposta** (ove si applichi la ritenuta alla fonte).

In caso di pagamento tra soggetti dello stesso gruppo consolidante, non si applica alcuna ritenuta alla fonte.

#### **La distribuzione di passive income tra soggetto residente e soggetto non residente**

Allorquando un soggetto residente percepisca *passive income* proveniente da uno Stato terzo, esso è imponibile, con condivisione da parte degli Stati coinvolti sia del reddito che del costo del credito d'imposta. L'eventuale applicazione della ritenuta alla fonte è disciplinata dalle **convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni** (ove esistenti), ovvero dal diritto interno dello Stato della fonte.

#### **La distribuzione di portfolio income tra soggetti residenti**

La distribuzione di dividendi afferenti partecipazioni non qualificate è soggetta ad imposizione nello Stato membro di percezione, con credito d'imposta in caso di ritenuta alla fonte (e costo dello stesso condiviso tra gli Stati membri).

Il trattamento fiscale dei dividendi in uscita continua ad essere disciplinato dalle **convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni** (ove esistenti), oppure, in subordine, dalla disciplina interna degli Stati membri di appartenenza delle società con riferimento, rispettivamente, alle diverse fasi della distribuzione e della percezione dei dividendi.

#### **La distribuzione di portfolio income tra soggetto residente e soggetto non residente**

Secondo il *Ccctb Working Group*, si dovrebbe applicare la medesima disciplina prevista per la distribuzione di *portfolio income* tra soggetti residenti<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Il *Ccctb Working Group* precisa che obiettivo di tali previsioni è "to relieve economic double taxation on major shareholdings". Con riferimento alla possibilità di un'estensione dell'esenzione anche ai *portfolio dividends*, alcuni Stati membri "are sceptical on a general exemption on portfolio (need to avoid double non taxation/need for proper exchange of information/short term assets hold for trade)". Altri Stati rilevano che "if worldwide taxation were to apply in the end, portfolio dividend income should be exempt". Si è, infine, sottolineato che "general exemption for dividend income does not improve EU countries position when it comes to negotiations of treaties (some countries may not find necessary to negotiate with an UE country if there is already some vital groups' income exempted)" (Ccctb/WP/057).

<sup>23</sup> Secondo il *Ccctb Working Group*, uno degli obiettivi dell'apparato normativo in esame è l'eliminazione della dop-

**Tavola 5** – *La disciplina degli utili in entrata nella Ccctb secondo il Ccctb/WP/057*

<b>Società ovvero stabile organizzazione ricevente</b>	<b>Da uno Stato terzo</b>	<b>Da un altro Stato membro dell'Ue</b>
Utili da stabili organizzazioni	Esenzione, con passaggio a credito d'imposta. Ripartizione del reddito e del credito d'imposta tra gli Stati membri.	Consolidamento
Dividendi da partecipazioni qualificate ( <i>major income</i> )	Esenzione, con passaggio a credito d'imposta. Ripartizione del reddito e del credito d'imposta tra gli Stati membri.	75%= consolidamento <75% = esenzione, senza passaggio a credito d'imposta
Altri dividendi ( <i>portfolio income</i> )	Imponibile. Ripartizione del reddito e del credito d'imposta tra gli Stati membri.	Tassazione del reddito e ripartizione del credito d'imposta (se si applica la ritenuta).
Canoni, interessi ( <i>passive income</i> )	Imponibile. Ripartizione del reddito e del credito d'imposta tra gli Stati membri.	Tassazione del reddito e ripartizione del credito d'imposta (se si applica la ritenuta).

### **Il trattamento dei dividendi nella proposta di direttiva**

La proposta di direttiva, al paragrafo 11 delle Premesse, precisa che i dividendi dovrebbero essere **esenti**.

Infatti, *“in giving relief for double taxation most Member States exempt dividends since it avoids the need of computing the taxpayer's entitlement to a credit for the tax paid abroad, in particular where such entitlement must take account of the corporation tax paid by the company distributing dividends. The exemption of income earned abroad meets the same need for simplicity”*.

In sostanza, lo strumento dell'esenzione è stato preferito a quello del credito d'imposta, in quanto di più agevole attuazione. Il credito d'imposta, infatti, richiederebbe di ricalcolare i profitti di tutte le società controllate in base alla normativa dello Stato membro che concede il credito. Il metodo risulterebbe di più complessa applica-

zione nel caso di grandi gruppi con estese catene partecipative.

Coerentemente, ai fini del calcolo della base imponibile, tra il reddito esente, l'art. 11 della proposta di direttiva include anche le **distribuzioni dei dividendi**, mentre l'art. 60 prevede che nessuna ritenuta alla fonte *“or other source taxation shall be charged on transactions between members of a group”*.

pia imposizione sulle partecipazioni qualificate. Il regime di *participation exemption* è delineato sul modello della direttiva madre-figlia, con applicazione anche ai dividendi provenienti da partecipazioni qualificate di società non residenti. Essendo la Ccctb aderente al principio del *worldwide income taxation*, anche i redditi di provenienza estera dovrebbero essere interessati dal consolidamento. Tuttavia, la convivenza di sistemi nazionali eterogenei con riferimento alle modalità per evitare la doppia imposizione sui redditi prodotti all'estero, nonché la preesistenza di convenzioni bilaterali con Stati terzi, ha indotto ad escludere il consolidamento degli stessi (Ccctb/WP/057).